

DELIBERAZIONE NR. 1479 DEL 04/09/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO AD INTERIM	DOTT. FRANCESCO LOCATI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che con deliberazione n. 2391 del 16 dicembre 2021, questa ASST ha disposto di sottoscrivere con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano la convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti iscritti al corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico dell'Università degli studi di Milano;

Premesso, altresì, che con nota del 26 febbraio 2025, prot. n. 14275, la suddetta Fondazione, nel chiedere il rinnovo della sopracitata convenzione, ha trasmesso una proposta di accordo al fine di dividerne il contenuto;

Evidenziato che nelle more del perfezionamento degli atti formali, con e-mail del 4 aprile 2025 questa azienda ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere gli studenti del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico per garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di tirocinio pratico in corso;

Richiamata tutta la corrispondenza nel frattempo intercorsa tra i competenti uffici, agli atti del relativo fascicolo, con particolare riguardo all'e-mail dell'1 agosto 2025, prot. n. 53431, con la quale la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha comunicato il proprio assenso alla sottoscrizione della convenzione nel testo concordato;

Sottolineato che l'effettiva frequenza delle strutture di questa azienda da parte di studenti provenienti dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano sarà subordinata all'acquisizione del parere favorevole della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali, affinché possa essere preventivamente verificato che non sussista alcun impedimento alla presenza di studenti durante lo svolgimento delle attività istituzionali;

Richiamati:

- l'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, con il quale sono state approvate le nuove "Linee guida in materia di tirocini";
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, di approvazione dei nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il decreto attuativo n. 6286 del 7 maggio 2018 della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005 di "Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie";
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/7437 del 30 novembre 2022, con la quale è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.", con particolare riguardo al Titolo II "Corsi di studio delle classi delle professioni sanitarie";

Accertata la possibilità di sottoscrivere con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano la convenzione nel testo condiviso, quale atto propedeutico alla successiva attivazione di tirocini pratici degli studenti dell'Università degli studi di Milano iscritti al corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano la convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari di studenti iscritti al corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico dell'Università degli studi di Milano, nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento (all. A);
2. di sottoscrivere, altresì, i progetti individuali ogniqualvolta si debbano attivare i percorsi formativi, previa acquisizione del parere del direttore f.f. della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali;
3. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

	CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO	
	PRATICO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN	
	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	
	DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	
	TRA	
	la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di	
	seguito "IRCCS" o "soggetto promotore"), con sede in Milano, Via	
	Francesco Sforza 28 – partita IVA 04724150968, nella persona del dott.	
	Matteo Stocco, in qualità di Direttore generale	
	E	
	l'Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito	
	"ASST" o "soggetto ospitante"), con sede in Bergamo, Piazza OMS 1, partita	
	IVA 04114370168, nella persona del dott. Francesco Locati, in qualità di	
	Direttore generale	
	"IRCCS" e "ASST" di seguito indicati congiuntamente "Parti" e	
	singolarmente anche "Parte"	
	PREMESSO CHE:	
	1. l'IRCCS è stato individuato quale sede accreditata per lo svolgimento	
	del corso di laurea delle professioni sanitarie in Tecniche di laboratorio	
	biomedico dell'Università degli studi di Milano;	
	2. l'IRCCS in data 31.12.2024 ha stipulato con l'Università degli studi di	
	Milano una convenzione attuativa per il funzionamento del corso di	
	laurea in Tecniche di laboratorio biomedico con validità sino alla	
	conclusione dell'anno accademico 2025/2026 (30.09.2026);	
	3. l'IRCCS con nota conservata agli atti, ha manifestato il proprio interesse	
		1/12

	alla stipula di una convenzione con l’ASST per il funzionamento del su	
	menzionato corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico;	
	4. l’art. 2, punto 4, della sopra citata convenzione, prevede che qualora le	
	strutture e le risorse messe a disposizione dall’IRCCS non assicurino il	
	progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il	
	raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di	
	laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, l’IRCCS <i>“d’intesa con il</i>	
	<i>Collegio didattico interdipartimentale di ciascun corso di laurea, si</i>	
	<i>impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con</i>	
	<i>istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il</i>	
	<i>SSR., in possesso dei requisiti per le attività formative”;</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Oggetto della convenzione	
	La presente convenzione costituisce atto applicativo dell’art. 2 della	
	convenzione di cui in premessa, stipulata tra l’Università degli studi di	
	Milano e l’IRCCS.	
	L’ASST si impegna ad accogliere gli studenti del corso di laurea in Tecniche	
	di laboratorio biomedico (di seguito denominati “tirocinanti”) per lo	
	svolgimento del tirocinio pratico previsto dall’ordinamento didattico, volto al	
	perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo	
	individuale (di seguito “PFI”) di cui al successivo art. 2.	
	A tale scopo, l’ASST mette a disposizione strutture adeguate, attrezzature,	
	servizi e personale.	
	L’attivazione dei tirocini è subordinata alla verifica da parte dell’ASST, per il	
	tramite del direttore f.f. della SC Direzione aziendale professioni sanitarie e	
		2/12

	sociali (DAPSS) (o suo delegato), delle seguenti condizioni:	
	– individuazione delle sedi secondo le proprie disponibilità	
	– determinazione del numero di studenti che potranno frequentare le	
	strutture nello stesso periodo, al fine di coordinare l’attività istituzionale	
	con quella del tirocinio e garantire il rispetto degli standard (rapporto	
	studenti/assistenti di tirocinio) indicati dal Protocollo d’intesa	
	Regione/Università.	
	La durata e il periodo di svolgimento del tirocinio sono concordati tra il	
	coordinatore didattico della sede accreditata del corso di laurea e il direttore	
	f.f. della SC DAPSS dell’ASST o persona da questi delegata.	
	A tale scopo, l’IRCCS, prima dell’inizio dei tirocini, si impegna a inviare alla	
	SC DAPSS dell’ASST i nominativi dei tirocinanti, con tutti i loro dati	
	personali e il periodo di frequenza.	
	Sarà quindi compito dei tirocinanti recarsi successivamente e prima	
	dell’inizio del tirocinio presso la SC Gestione e sviluppo delle risorse umane	
	– Ufficio frequentatori, per il disbrigo delle necessarie formalità.	
	Arti. 2 - Progetto formativo individuale	
	Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento, nonché gli esiti di	
	apprendimento sono definiti dal PFI, redatto dall’IRCCS nel rispetto del	
	piano didattico, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante prima della data di	
	inizio del tirocinio.	
	L’ASST si impegna a garantire a ogni tirocinante accolto in esecuzione della	
	presente convenzione la formazione prevista nel PFI, anche attraverso le	
	funzioni di tutoraggio/assistenza al tirocinio di cui al successivo art. 3, e in	
	particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto	
		3/12

stabilito al successivo art. 7.

Art. 3 – Funzioni di tutoraggio/assistenza al tirocinio

Le funzioni di tutoraggio/assistenza al tirocinio presso le strutture organizzative dell'ASST sono svolte da referenti messi a disposizione dall'ASST medesima, all'interno dell'orario di servizio, previo accordo tra il direttore f.f. della SC DAPSS (o suo delegato) e il coordinatore didattico della sede accreditata del corso di laurea sopra citato, in coerenza con il PFI di ciascun tirocinante. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato nel PFI, previa comunicazione all'altra Parte e al tirocinante. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diverse strutture organizzative dell'ASST, la funzione di tutor/assistente al tirocinio può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del PFI.

Nell'ambito della collaborazione che deve caratterizzare il rapporto tra il tutor/assistente di tirocinio dell'ASST e il tutor dell'IRCCS per il monitoraggio del PFI, l'ASST si impegna a garantire ai tutor/assistenti di tirocinio la possibilità di partecipare a incontri di verifica promossi dal tutor dell'IRCCS presso la sede dell'ASST, da concordarsi preventivamente così da non interferire con il regolare svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei tirocinanti

Tra i tirocinanti e l'ASST non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tantomeno il tirocinio dà luogo a remunerazione né il diritto a ottenere da parte dei tirocinanti alcuna indennità/rimborso spese.

Il tirocinio formativo non costituisce, inoltre, premessa per un rapporto di lavoro con l'ASST.

	Durante la frequenza delle strutture dell'ASST, i tirocinanti sono tenuti a:	
	▪ svolgere le attività previste dal PFI, osservando gli orari concordati e	
	rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento	
	dell'attività di tirocinio con l'attività istituzionale dell'ASST;	
	▪ rispettare le indicazioni, le regole di comportamento e le procedure in	
	vigore presso l'ASST, con particolare riguardo alle norme in materia di	
	igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione infortuni;	
	▪ mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati,	
	informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del	
	tirocinio; tale riservatezza va garantita anche al termine dello	
	svolgimento del periodo di tirocinio;	
	▪ indossare correttamente la divisa e il cartellino di riconoscimento fornito	
	dall'ASST.	
	Art. 5 - Servizi accessori	
	I tirocinanti hanno diritto di usufruire dei seguenti servizi accessori:	
	– divisa e cartellino di riconoscimento	
	– locale adibito a spogliatoio, dotato di armadietto individuale, distinto per	
	tirocinanti maschi e tirocinanti femmine	
	– servizio mensa alle condizioni e tariffe previste dal regolamento	
	aziendale (Il costo attuale del pasto a carico del tirocinante è di € 5,00).	
	– tutti i presidi necessari per operare in sicurezza.	
	Art. 6 – Garanzie assicurative	
	Nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti	
	dall'Università degli studi di Milano sia per il rischio infortunio che per il	
	rischio responsabilità civile:	
		5/12

	infortuni: posizione INAIL n. 3106 – PAT: 10955790;	
	infortuni studenti, compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. polizza n.	
	78/156035901 periodo 30.09.2022 – 30.09.2027;	
	responsabilità civile verso terzi, compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	
	polizza n. 65/203752854 periodo 31.12.2024 al 31.12.2027.	
	Art. 7 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza	
	sui luoghi di lavoro.	
	Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n.	
	81 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai	
	fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso d.lgs., devono essere intesi	
	come “lavoratori” e constatato che, ai fini della valutazione dei rischi in	
	ambito di SSR cui sono esposti i tirocinanti per effetto della presente	
	convenzione, devono assumersi quelli del documento di valutazione dei	
	rischi (DVR) dell’ASST per le mansioni oggetto del tirocinio, le Parti si	
	impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla	
	normativa vigente e, in particolare:	
	a) l’IRCCS è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del	
	d.lgs. n. 81/2008 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”	
	così come definita dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti	
	tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del	
	21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della	
	formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale,	
	come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012 n. 7 e s.m.i. – Direzione	
	Generale Sanità;	
	b) sull’ASST ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai	
		6/12

	lavoratori) del d.lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di	
	dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti; in particolare	
	costituiscono argomento di informazione i rischi specifici cui risulta	
	esposto il tirocinante come dal DVR dell'ASST e le procedure di	
	emergenza;	
	c) l'IRCCS è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base	
	all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro	
	rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza	
	permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome	
	n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo l'ASST si	
	impegna a integrare ai tirocinanti la formazione specifica compatibilmente	
	con la durata del tirocinio e la propria offerta formativa, in conformità ai	
	rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione	
	specificata già effettuata dall'IRCCS. Lo stesso IRCCS, unitamente	
	all'elenco dei tirocinanti, invierà all'ASST la documentazione atta a	
	ricostruire il percorso formativo in materia di d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	
	(base e specifica) di ciascun tirocinante;	
	d) l'IRCCS garantisce l'applicazione del protocollo di sorveglianza sanitaria	
	e l'effettuazione della visita con il "medico competente" che dovrà	
	esprimere il "giudizio di idoneità alla mansione".	
	È fatta salva per l'ASST - ove ritenuto opportuno dalla stessa ed	
	esclusivamente nei casi previsti dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 - effettuare a	
	proprie spese la sorveglianza sanitaria.	
	In tale ipotesi, i relativi referti e ogni documentazione di carattere sanitario	
	devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso la stessa	
		7/12

	ASST.	
	In caso di infortunio biologico, l’ASST si impegna a effettuare il controllo sul paziente fonte, se possibile, e sul tirocinante al punto zero. La denuncia di infortunio e i controlli di follow-up post-infortunio sui tirocinanti saranno a carico dell’IRCCS secondo le procedure interne proprie. L’ASST fornirà al medico competente dell’IRCCS tutte le informazioni sull’infortunio in possesso.	
	L’ASST ha, altresì, l’obbligo dell’applicazione nei confronti del tirocinante degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi compresi le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro,	
	Le Parti, a integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti in materia di prevenzione da eventi di natura epidemiologica.	
	Art. 8 – Collaborazione alle docenze	
	Il personale dell'ASST, in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, può partecipare al bando per gli incarichi di docenza per il corso di laurea in oggetto, annualmente predisposto dell'Università degli studi di Milano.	
	Il personale coinvolto nell'attività didattica svolgerà tale attività al di fuori dell'orario di servizio. A detto personale sono dovuti, da parte dell’IRCCS, i compensi relativi nell'entità prevista dalle disposizioni in materia.	
	Detti compensi, liquidati dietro presentazione di idonea notula, sono assimilabili ai redditi di lavoro dipendenti e, come tali, conguagliati ai fini fiscali.	
		8/12

Art. 9 – Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con supporti elettronici e cartacei, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le Parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, qualora necessario, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e

	trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa	
	vigente e dal massimario di scarto approvato dalla Regione Lombardia.	
	I tirocinanti potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per	
	l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui	
	processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a	
	conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.	
	A tal fine i tirocinanti saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'ASST e	
	dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni che	
	saranno al riguardo impartite.	
	Art. 10 – Codice comportamentale e anticorruzione	
	Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti dichiarano di	
	accettare il contenuto dei rispettivi Codici di comportamento e della sezione	
	“Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e	
	organizzazione (PIAO) di cui hanno preso visione (per l'IRCCS sul sito web	
	aziendale www.policlinico.mi.it e per l'ASST sul sito web aziendale	
	www.asst-pg23.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle	
	funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle	
	previsioni contenute.	
	Le Parti sono consapevoli che qualsiasi condotta contraria ai principi	
	contenuti nei suddetti documenti costituirà causa di immediata risoluzione	
	della convenzione da comunicarsi mediante posta certificata (PEC).	
	Art. 11 – Vigenza	
	Rilevato che, come indicato nelle premesse, l'Università degli studi di	
	Milano ha stipulato con l'IRCCS in data 31.12.2024 apposita convenzione	
	per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico	
		10/12

	con validità sino alla conclusione dell'anno accademico 2025/2026	
	(30.9.2026), la presente convenzione avrà decorrenza dalla data di	
	sottoscrizione dell'ultimo firmatario e avrà validità sino al termine dell'anno	
	accademico 2025/2026 (30.9.2026). Per evitare l'interruzione delle attività	
	previste per il funzionamento del corso di laurea, le Parti recepiscono il	
	comma 3 dell'art. 13 della convenzione attuativa stipulata tra l'Università	
	degli studi di Milano e l'IRCCS [...] <i>“Al fine di consentire il regolare</i>	
	<i>svolgimento delle attività previste per il funzionamento di ciascun corso di</i>	
	<i>laurea, le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono da</i>	
	<i>intendersi prorogati per il periodo necessario al completamento dell'iter</i>	
	<i>deliberativo relativo al rinnovo.”</i> e concordano che gli effetti della presente	
	convenzione sono da intendersi prorogati per il periodo necessario al	
	completamento dell'iter deliberativo relativo al rinnovo.	
	Art. 12 – Controversie	
	Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che	
	possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile	
	raggiungere, in questo modo, un accordo il Foro competente sarà, in via	
	esclusiva, quello di Bergamo.	
	Art. 13 - Imposta di bollo e registrazione	
	La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico	
	dell'IRCCS, che verrà assolta in modo digitale in base all'autorizzazione n.	
	59666 rilasciata nel 2005 dall'Agenzia delle entrate ed è, altresì, soggetta a	
	registrazione solo in caso d'uso; le eventuali spese di registrazione saranno a	
	carico della Parte che ha interesse a richiederla.	
	Art. 14 – Disposizioni finali	
		11/12

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'IRCCS per
l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a
disposizione dall'ASST.

Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al Protocollo d'intesa Regione/Università degli studi di Milano richiamato in premessa, alle convenzioni attuative e alle disposizioni vigenti in materia.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore generale

dott. Matteo Stocco

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII

Il direttore generale

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1366/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 02/09/2025

Il Direttore
Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1366/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI
DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Locati Francesco Angelo
Note:	
DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
